

(N. 1145)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1390)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ERMINI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono riattivati a decorrere dalla sessione che verrà indetta dal Ministero della pubblica istruzione entro l'anno 1955 gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, inge-

gnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonchè di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

Art. 3.

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

La tassa di lire 250 per le opere delle università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'opera dell'università o istituto, previste dall'articolo 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 7.500 e ad un importo non inferiore a lire 30.000.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la commissione cada su docenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi oltre il compenso di cui al precedente comma sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'amministrazione, che dovranno essere scelti su terne proposte dai locali ordini professionali, sarà corrisposta, oltre

il trattamento previsto dai precedenti commi, in quanto spettante, la retribuzione iniziale prevista per il personale statale di grado quinto, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 5.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge e che comprovino di avere esercitato la loro professione, conseguiranno l'abilitazione definitiva, previo vaglio delle singole documentazioni presentate secondo le norme di apposito regolamento.

Acquisita la prova della capacità professionale, fornita da ciascun candidato, il Ministero della pubblica istruzione rilascerà agli interessati, che siano stati giudicati idonei, il diploma di abilitazione definitiva, dietro versamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'Erario e della tassa di lire 7.500 a favore delle opere universitarie.

Allo scadere di due anni dall'entrata in vigore del previsto regolamento di attuazione, si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'articolo 3.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.